

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ambito Territoriale di IMPERIA

Viale Matteotti, 145 - 18100–Imperia

PEC: uspim@postacert.istruzione.it

e-mail: usp.im@istruzione.it

MIUR ROMA

Direttore Generale: Dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI

Tel.: 06 58494990 - 2926

e-mail: DGPER.segreteria@istruzione.it

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Miur Roma - UFFICIO IV

Dirigente: dr. Giuseppe BONELLI

tel: 06 58492227

e-mail: g.bonelli@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Al Direttore generale del Miur

Dott.ssa Luisa Franzese

PEC: drca@postacert.istruzione.it

email: direzione-campania@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli

Dirigente dott.ssa M. Teresa De Lisa

email: mariateresa.delisa@istruzione.it

Via Ponte della Maddalena, 55

80142 – Napoli

Oggetto: RECLAMO avverso ESITO procedura di MOBILITA' 2017/18 pubblicata il 20.07.17 per errata valutazione del punteggio (servizio paritario) e per mancato riconoscimento di precedenza ex Lege 104/92 della domanda di mobilità interprovinciale ea.s. 2017/18 da parte dell'Ufficio Scolastico provinciale di MILANO e contestuale ISTANZA DI CONCILIAZIONE.

La sottoscritta **Renata Landolfo**, e residente in _____, alla via _____, c.f.: _____, e-mail: _____, tel. _____, cell. _____, docente con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno (HH) classe di concorso A046(ex A019), titolare presso la scuola ISIS Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia (IM), aspirante alla mobilità territoriale per l'anno scolastico 2017/18;

- vista la comunicazione di convalida della domanda di mobilità notificata il 12 giugno 2017, già reclamata dalla scrivente in data 13.06.2017;

- a seguito della pubblicazione del bollettino dei trasferimenti avvenuta in data 20 luglio 2017 da cui si evince il mancato ottenimento del movimento richiesto dalla scrivente;

con il presente atto, ai sensi degli articoli 17 comma 2 e art. 32 comma 4 del CCNI vigente, propone

RECLAMO MOTIVATO

avverso l'esito della procedura di mobilità territoriale reso pubblico in data 20.07.2017 per le seguenti ragioni:

- 1) **ERRATO PUNTEGGIO** attribuito pari a **punti base 47, punti 18 per attività di sostegno**, oltre 6 per il comune di ricongiungimento. La scrivente nell'**allegato D** alla domanda di mobilità acquisita al sistema I.O.L. del Ministero dell'istruzione, ha autocertificato il servizio reso presso la scuola paritaria IPPSART "Don Bosco" di Frattamaggiore dal 2005 al 2011 e dal 2012 al 2013, per totali 7 (sette) anni scolastici; con conseguente diritto all'attribuzione di **ulteriori 42 punti**.

Pertanto, l'istante rivendica il riconoscimento del **punteggio totale di 107, comprensivo del servizio paritario, oltre i 6 punti per il comune di ricongiungimento**.

Le legittime doglianze della sottoscritta, infatti, trovano fondamento giuridico nella legge 62/2000 istitutiva della parità scolastica, in forza della quale il sistema di istruzione nazionale è unico e, pertanto, la negazione di detto punteggio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale è iniqua oltre che, si ritiene, incostituzionale per la violazione del principio di uguaglianza sostanziale.

Ciò anche sulla scorta di varie pronunce del Consiglio di Stato (ord. n. 1102/00; ord. n. 262/16; ord. del 07.03.2017), così come della recentissima giurisprudenza del lavoro (Trib. Caltagirone, ord. dell'11.07.16; Tribunale Milano, ord. del 20.07.16; Tribunale Napoli, ord. 16877/16; Tribunale Messina, ord. nn. 66/16 e 68/16, decreti nn. 21773/16 e 21774/16; Tribunale di Roma, ord. n. 125901/16; Tribunale di Verbania Ord. del 12.01.17; Tribunale di Novara Ord. del 16.02.17; Tribunale di Frosinone, Ord. del 20.02.17; Tribunale di Ferrara, Ord. del 28.02.17; Tribunale di Velletri, Ord. del 10.05.2017; Tribunale di Parma, sent. 95/17 del 06.04.17).

Sul punto la scrivente si è vista costretta a tutelare la propria posizione innanzi all'Autorità Giudiziaria presentando al TAR LAZIO ricorso giudiziario per il tramite dell'avvocato Elena Spina ai fini dell'impugnativa del CCNI dell'11.04.2017 e dell'O.M. 221 del 12.04.17 la cui udienza è fissata al 24.10.17.

- 2) **MANCATO RICONOSCIMENTO DI PRECEDENZA PER ASSISTENZA A DISABILE EX LEGGE 104/92 art. 33, commi 5 e 7.**

La scrivente nella domanda di mobilità 2017/18 ha autocertificato di avere diritto di precedenza ex art.33, co. 5 e 7 L.104/92 nell'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Napoli essendo l'unico familiare referente che assiste la suocera disabile grave (art.3, comma 3 L.104/92), giusta documentazione allegata alla domanda.

Il vigente CCNI Mobilità all'art.13 comma 4 riconosce detta precedenza "limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità".

Tale norma pattizia contrasta con l'art. 33 della legge 104/92 secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Tanto più se si considera che "...i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da "rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", secondo quanto letteralmente previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992" (Cass. Civ., sent. n. 25379/2016; Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945; Trib. di Vercelli 03.01.17).

Il CCNI vigente nel negare il diritto di precedenza della ricorrente ha finito per negare al contempo la tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap, violando, in tal modo, i principi e le norme che il legislatore ha posto a tutela dei soggetti più deboli, bisognosi di cura e di assistenza.

Il mancato trasferimento nella provincia di Napoli ovvero nel comune di residenza del genitore disabile convivente (ambito 18- Campania), e dunque la permanenza nella scuola di titolarità nella città di Ventimiglia (IM) (ambito 007- Liguria) comporta, per l'ovvia lontananza tra le due città, l'impossibilità di provvedere alle cure e ai bisogni immediati della suocera disabile grave, con conseguente danno ingiusto e non risarcibile ed inevitabili ricadute negative sullo stato psico-fisico del soggetto debole.

Anche su questo ulteriore aspetto la scrivente, nella non temuta ipotesi di rigetto della presente istanza di reclamo, si vedrà costretta a tutelare la propria posizione innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dedotto, la scrivente, come sopra generalizzata,

CHIEDE

l'attivazione del **tentativo di conciliazione** ai sensi e per gli effetti dell'art.135 del CCNI 29/11/2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/18 sottoscritto in data 11.04.17, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall'art.31 della Legge 4/11/2010 n.183 per erronea ed errata assegnazione della sede di destinazione – LIGURIA 007 in esito alla domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/18;

contestualmente propone

RECLAMO MOTIVATO

per il mancato trasferimento nella provincia di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento del servizio paritario e la precedenza ex Legge 104/92 art.33 commi 5 e 7.

Confidando nell'accoglimento, si porgono distinti saluti .

Frattamaggiore (NA) 31 luglio 2017

Renata Landolfo